SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE OOSS REGIONALI COMPARTO SCUOLA

PREMESSO

Che l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del d.lgs 112/98 prevede una forte sinergia tra gli enti chiamati ad attuare il sistema integrato dell'istruzione;

che assume particolare rilievo strategico, per il Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, per la Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali Territoriali prevedere, nell'ambito delle rispettive competenze, dei percorsi condivisi che consentano di coordinare i propri interventi in un'ottica di sistema:

che la Regione Piemonte nel quadro degli obiettivi di Lisbona, allo scopo di favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, considera prioritario attivare una strategia appropriata, in concorso con le iniziative statali, per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico regionale;

che per perseguire i suddetti obiettivi la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", prevede specifici interventi finalizzati tra l'altro a:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

che la Regione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l'altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l'adesione volontaria delle singole istituzioni scolastiche;

che il conseguimento di più elevate e diffuse competenze e capacità di apprendimento può realizzarsi rafforzando e integrando le politiche nazionali con interventi regionali a favore del miglioramento della qualità del servizio scolastico e di istruzione.

che, le carenze di organico della scuola, come determinati dall'applicazione dalla l.133/2008, comportano il mancato reimpiego nel circuito scolastico di un numero rilevante

di personale docente e personale ATA della scuola e che pertanto la Regione intende utilizzare tali professionalità nella realizzazione degli interventi regionali, sia per una loro effettiva valorizzazione, sia per contenere e ridurre gli effetti dei tagli sull'occupazione dei lavoratori precari della scuola;

VALUTATA

- l'importanza dei cambiamenti in corso e la complessità delle materie che, sottoposte a potestà legislative diverse, si intrecciano e si sovrappongono in ragione dei diversi fini pubblici da perseguire;
- la necessità di avviare e realizzare un rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la Regione stessa e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca:
- rilevanza del confronto con le OOSS per la promozione di specifiche attività didattiche, orientative e di supporto che, attraverso metodologie innovative, promuovano il successo scolastico di tutti gli studenti.

TENUTO CONTO

della disponibilità di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, come individuati dall'art. 1, comma 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 134, nonché del personale destinatario negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 di contratto di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche della Regione Piemonte e che per l'anno scolastico 2010-2011 non avrà potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti;

VISTI

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che attribuiscono alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e competenze concorrenti in materia di istruzione;
- il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in particolare l'articolo 64;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 13;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"
- il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 2010";

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2009, n. 82;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 100 del 17 dicembre 2009;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

TUTTO CIÒ PREMESSO

la REGIONE PIEMONTE nella persona dell'Assessore all'Istruzione, Turismo, Sport e Opere post olimpiche

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE nella persona del Direttore Generale

le OO.SS. DELLA SCUOLA nelle persone dei sig......in rappresentanza rispettivamente di......

PRESO ATTO

- della misura I. 7 "Più scuola" del "Piano straordinario per l'occupazione" approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010 che prevede risorse, stabilite nella misura di 10 milioni di euro, in favore della scuola pubblica, disponibili con l'approvazione dell'assestamento, per:
 - ✓ integrazione del tempo scuola,
 - ✓ sdoppiamento classi numerose,
 - ✓ sostegno handicap.
 - ✓ art. 9 CCNL Comparto Scuola,
 - ✓ sostegno alle cooperative sociali di tipo B;
- della destinazione della somma di euro 1.000.000 alle cooperative sociali di tipo B;
- dell'accordo in via di sottoscrizione con il MIUR volto a costruire le condizioni per una proficua collaborazione fra Regione Piemonte, USR Piemonte e Istituzioni scolastiche;
- dell'assegnazione da parte dell'USR Piemonte della quota di organico di fatto alle istituzioni scolastiche e della possibilità di attivare ulteriori posti in deroga al contingente di sostegno all'handicap;
- dell'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo volto a definire criteri e modalità di attribuzione delle risorse alle istituzioni scolastiche;
- dell'opportunità di proseguire anche per l'a.s. 2010/11 la collaborazione fra Regione Piemonte, USR Piemonte e OO.SS. negli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione scolastica;

CONVENGONO DI

ripartire la somma di euro 9.000.000 nel modo e con le finalità seguenti:

- lo stanziamento di 800.000,00 euro per finanziare azioni congiunte fra Regione Piemonte, USR e le OO.SS. a sostegno delle fasce deboli della popolazione scolastica:
- i restanti 8,2 milioni di euro saranno suddivisi su filoni di intervento volti a incrementare la dotazione di personale delle istituzioni scolastiche;
- individuare tre linee di intervento:
 - 1. integrazione del tempo scuola nella scuola primaria e, in subordine, attivazione di laboratori didattici per classi particolarmente numerose;
 - 2. attivazione di posti di insegnamento a sostegno degli alunni diversamente abili in tutti gli ordini di scuola;
 - 3. incremento della dotazione di personale ATA in relazione alla complessità dell'istituzione scolastica e del numero di alunni disabili.

CONVENGONO ALTRESI' DI:

- 1. procedere alla definizione di ogni elemento derivante dalla presente intesa in tempi brevissimi, al fine di favorire il regolare inizio dell'anno scolastico;
- 2. definire elenchi di priorità congiuntamente fra Regione Piemonte e USR Piemonte in relazione a criteri precedentemente determinati anche con il concorso delle OO.SS.
- 3. attribuire le risorse alle scuole sulla base di detti elenchi.

A tali fini, le Parti condividono i seguenti elementi.

Rispetto alla prima linea di intervento le risorse saranno impiegate prioritariamente per integrare il tempo scuola delle classi della scuola primaria, autorizzate a tempo normale, che, sulla base della dotazione MIUR, siano destinate a funzionare con modalità differenti e quantitativamente inferiori a quelle relative all'A.S. 2009/10 e, in subordine, attribuire una integrazione oraria richiesta dalle famiglie, non precedentemente soddisfatta con le risorse statali.

L'individuazione delle scuole come possibili beneficiarie del finanziamento avverrà sulla base di elenchi che considerano prioritariamente il maggiore scarto fra la richiesta di organico presentata dal dirigente scolastico e la dotazione di organico MIUR assegnata. In casi di specifica difficoltà riguardante il funzionamento di classi particolarmente numerose in situazioni geografiche decentrate, potranno essere attribuite risorse per l'attivazione di laboratori didattici che consentano di migliorare il rapporto insegnanti/alunni, secondo un apposito piano di attuazione.

Rispetto alla seconda linea di intervento le risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche al fine di assumere insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili in relazione al raggiungimento tendenziale del rapporto alunni HC/docenti pari a 2/1.

Rispetto alla terza linea di intervento le risorse (assistente amministrativo e collaboratore scolastico) saranno assegnate alle istituzioni scolastiche che presentino particolari situazioni di complessità organizzativa e/o un elevato numero di alunni frequentanti diversamente abili

Le scuole che riceveranno il contributo regionale provvederanno a stipulare contratti a tempo determinato, secondo il CC.N.L. comparto scuola, utilizzando, in via prioritaria, il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario percettore dell'indennità di disoccupazione, come individuati dall'art. 1, comma 2, del D.L. 25/9/2009,

n. 134. In subordine sarà utilizzato il personale docente e il personale ATA come individuato nei DM n. 82 del 29 settembre 2009 e D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009 che non abbia potuto stipulare per gli anni 2009-2010 e 2010-2011 la stessa tipologia di contratto.

Esauriti detti elenchi, le scuole beneficiare delle risorse previste dalla presente intesa procederanno scorrendo le graduatorie permanenti e le graduatorie di terza fascia di istituto.

Il contratto avrà la durata prevista dal D.L. 25/9/2009, n. 134, e potrà essere prorogato fino al termine delle attività didattiche.

Il contributo assegnato alla singola istituzione scolastica sarà pari allo stipendio mensile "lordo stato" relativo alla posizione stipendiale iniziale del profilo di appartenenza del personale individuato moltiplicato per il numero delle mensilità necessarie a raggiungere il termine delle attività didattiche dell'A.S. 2010/11 (30 giugno 2011).

Sulla base dell'eventuale risparmio dei costi derivanti dall'utilizzo di personale inserito negli elenchi di disponibilità, previsti dalla normativa citata, si procederà a intervenire su un numero incrementale di scuole. Contestualmente all'invio della comunicazione relativa all'assegnazione delle risorse verrà trasmessa alle istituzioni scolastiche una scheda che, debitamente compilata, dovrà essere rapidamente restituita agli uffici della Regione Piemonte che consentirà di calcolare l'effettiva previsione di spesa.

Saranno individuate modalità di attribuzione delle risorse ai beneficiari che abbiano il carattere della tempestività.

Sarà attribuita, in presenza di tutti i necessari elementi di valutazione, una quota delle risorse non impegnate, per far fronte a eccezionali casi di prolungata assenza del personale beneficiario del contratto.

Le Parti, infine, concordano sul fatto che le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base della presente intesa siano rigorosamente finalizzate al raggiungimento delle finalità individuate e, a tal fine, convengono sulla necessità di attivare uno specifico sistema di monitoraggio realizzato d'intesa tra Regione Piemonte e USR Piemonte.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente accordo ha valore per l'anno scolastico 2010/2011 ed è vincolato, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di cui al CCNL della scuola art 9, alla firma di un proprio accordo di attuazione, da sottoscrivere con l'Ufficio Scolastico regionale e con le OO.SS, ai sensi (dell'art. 4, comma 3 punto b) del vigente CCNL del Comparto scuola, nei termini temporali previsti dall'applicazione delle scadenze contrattuali stesse.

Firme